

# Comune di Tortoreto

Provincia di Teramo

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2018

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO</b>
1	Oggetto del regolamento	15	Affidamento del servizio
2	Caratteristiche del servizio	16	Requisiti della ditta
3	Modalità di gestione del servizio	17	Caratteristiche dei veicoli
4	Beneficiari del servizio	18	Doveri dell'assuntore del servizio
5	Contribuzione delle famiglie	19	Vigilanza sul servizio
6	Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie		<b>CAPO IV - NORME FINALI</b>
7	Riscossioni coattive	20	Soggetti con ridotta capacità motoria
	<b>CAPO II - GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	21	Criterio di continuità
8	Assunzione diretta del servizio	22	Tutela dei dati personali
9	Modalità di gestione diretta del servizio	23	Norme abrogate
10	Caratteristiche dei veicoli	24	Termine per la conclusione dei procedimenti
11	Attività scolastiche ed extrascolastiche	25	Pubblicità del regolamento
12	Assicurazione dei veicoli - Assistenza	26	Casi non previsti dal presente regolamento
13	Personale addetto al servizio di trasporto scolastico	27	Rinvio dinamico
14	Responsabile del servizio	28	Entrata in vigore

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta alle sedi scolastiche e viceversa:
  - a) dei bambini delle scuole dell'infanzia;
  - b) degli scolari delle scuole primarie;
  - c) degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado.
2. Al fine di una razionalizzazione del servizio in questione si garantisce il trasporto secondo il criterio della territorialità legata ai plessi scolastici di riferimento, come da planimetria allegata.

### **ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
  - a) maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
  - b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.
4. L'Ufficio Scolastico stabilisce, ove possibile, entro il 31 agosto di ogni anno, i punti di raccolta collettivi al fine di ottimizzare il servizio e comprimere i tempi di percorrenza.
5. L'Ufficio Scolastico organizza le fermate e i percorsi al fine di assicurare il servizio là dove è necessario sarà acquisito il consenso scritto dei proprietari qualora gli spazi di manovra e il transito dei mezzi non risultano pubblici.
6. I predetti punti di raccolta potranno essere spostati o raggruppati ad insindacabile discrezione dell'amministrazione previa adeguata informativa dei genitori, senza che questo possa rappresentare motivo di rimborso all'utenza.
7. In caso di condizioni meteorologiche di particolare eccezionalità il servizio sarà svolto osservando il principio di precauzione e potranno esserci modifiche rispetto alle normali modalità di erogazione; il servizio potrà essere sospeso qualora non potrà esserci le condizioni di sicurezza allo svolgimento dello stesso.

### **ART. 3 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio viene erogato, su richiesta, esclusivamente agli alunni residenti nel Comune di Tortoreto iscritti presso la sede scolastica più vicina all'abitazione, nel rispetto della territorialità di cui all'art. 1, purché questa sia situata ad almeno 250 mt di distanza, come indicato dalle planimetrie allegate.
2. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal comune che vi provvede:
  - a) tramite gestione diretta;
  - b) a mezzo del servizio di noleggio con conducente;
  - c) a mezzo di autolinee in concessione;
  - d) a mezzo di altri soggetti come individuati dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

**ART. 4**  
**BENEFICIARI DEL SERVIZIO**

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale.
2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo fisso a carico delle famiglie.
3. Entro il 20 luglio viene pubblicata, sul sito del Comune, la graduatoria generale delle domande ammesse. Se il numero delle domande presentate nel termine di cui al comma 2 supera il numero dei posti disponibili, le stesse verranno ammesse in base all'ordine di protocollo.
4. Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del 30 giugno, corredate della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo fisso a carico delle famiglie, saranno accolte con riserva fino alla concorrenza dei posti disponibili in ciascuna delle tratte previste, secondo l'ordine di protocollo delle stesse.
5. La linea assegnata all'utente deve essere la stessa sia per il percorso di andata che per quello di ritorno.
6. Gli utenti non ammessi saranno rimborsati della quota d'iscrizione versata.
7. Le domande di cui ai precedenti commi vanno compilate su apposito modulo scaricabile sul sito del Comune e disponibile presso l'Ufficio Scolastico.

**ART. 5**  
**CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Il servizio di trasporto degli alunni, pur non rientrante fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), dopo le modifiche apportate alla disciplina IVA dall'art. 2 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, è considerato, ad ogni effetto, servizio commerciale. Conseguentemente, il servizio stesso è assoggettato alla contribuzione delle famiglie le cui tariffe sono determinate dalla giunta comunale in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione secondo i principi stabiliti dall'art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ciò premesso, il servizio del trasporto scolastico rientra tra quelli che devono assicurare il diritto allo studio, alla luce dei principi sanciti dalla costituzione italiana (art. 34) e dalla costituzione europea (art. II 74) e facilitare l'entrata a scuola da parte dell'utente.
2. A richiesta degli interessati sono accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo i principi stabiliti dall'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi, particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.

**ART. 6**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Il pagamento del contributo a carico delle famiglie è fatto, in unica soluzione anticipata, entro il 30 giugno, così come indicato al precedente art. 4, comma 2, fatto salvo le domande accolte con riserva ai sensi dell'art. 4, comma 4.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente è fatto a mezzo di conto corrente postale o su conto corrente bancario intestato alla Tesoreria comunale.
3. Il mancato pagamento della contribuzione determina la non ammissibilità della domanda.
4. Gli utenti che intendono fare richiesta di esonero all'Ufficio dei Servizi Sociali dovranno comunque provvedere al pagamento del contributo e verranno rimborsati a seguito dell'eventuale accoglimento dell'istanza da parte della Commissione preposta.

**ART. 7**  
**RISCOSSIONI COATTIVE**

1. Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme di cui al "Regolamento per la disciplina generale delle

entrate" adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

## **CAPO II GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

### **ART. 8 ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

1. Se il servizio viene assunto, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera a), in gestione diretta, la giunta comunale:
  - a) delimita le zone in cui il detto servizio è gestito direttamente;
  - b) determina la misura della contribuzione delle famiglie, concede l'esenzione totale per i portatori di handicap ed eventuali agevolazioni per le famiglie aventi più di un bambino che si avvale del servizio.

### **ART. 9 MODALITÀ DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO**

1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta:
  - a) con mezzi e personale proprio;
  - b) osservando il calendario scolastico.
2. Gli orari del servizio e la localizzazione dei punti di raccolta sono stabiliti, con apposite determinazioni, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica e sulla base dell'esperienza e conoscenza del settore.

### **ART. 10 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, è acquisita specifica autorizzazione del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

### **ART. 11 ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE**

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:
  - a) che vi sia riportato il programma e lo scopo della visita;
  - b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);
  - c) che vi sia indicato il responsabile della visita;
  - e) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.
3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dal responsabile del servizio.
4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

### **ART. 12 ASSICURAZIONE DEI VEICOLI – ASSISTENZA**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.
2. E' assicurata, sugli scuolabus, l'assistenza di personale idoneo.

**ART. 13**  
**PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**

1. In caso di gestione diretta ai sensi del presente capo II, al servizio di trasporto scolastico viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica.
2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni, annualmente certificati dal competente sanitario dell'A.S.L. Durante lo svolgimento del servizio, inoltre, indossa gli indumenti prescritti.
3. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari di cui al precedente comma 2.

**ART. 14**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:
  - a) dell'assicurazione dei veicoli;
  - b) del bollo dei veicoli;
  - c) del possesso della prescritta patente D e della carta qualificazione conducente (C.Q.C.) da parte dei conducenti dei veicoli;
  - d) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

**CAPO III**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO**

**ART. 15**  
**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il trasporto scolastico a mezzo di altro soggetto idoneo ed abilitato, anche se integrativo del trasporto in gestione diretta di cui al precedente capo II, è disposto dalla giunta comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di cui all'art. 113 del medesimo T.U..
2. Per l'affidamento del servizio sono rispettate le norme vigenti nel tempo che regolano l'appalto, anche in concessione, dei servizi pubblici.

**ART. 16**  
**REQUISITI DELLA DITTA**

1. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di noleggio con conducente la ditta deve essere in possesso della prescritta autorizzazione per l'esercizio di tale attività.
2. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni nella forma di "concessione" la ditta deve munirsi della prescritta "concessione".
3. Per l'assunzione del servizio trasporto alunni a mezzo di altro soggetto di cui all'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il soggetto stesso deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti nel tempo.

**ART. 17**  
**CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per questo particolare uso rilevabili dalla carta di circolazione.
2. In assenza del requisito prescritto dal comma 1 può essere prodotta specifica autorizzazione dell'ente concedente la linea e del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

**ART. 18**  
**DOVERI DELL'ASSUNTORE DEL SERVIZIO**

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:
  - a) le caratteristiche dei veicoli;
  - b) l'assicurazione dei veicoli.

**ART. 19**  
**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. Pur svolgendosi il servizio sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio, individuato come al precedente art. 14, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

**CAPO IV**  
**NORME FINALI**

**ART. 20**  
**SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA**

1. Il trasporto dei bambini, degli scolari e degli studenti diversamente abili sarà assicurato in forma contemporanea dagli scuolabus comunali, in caso di richiesta da parte dei genitori.

**ART. 21**  
**CRITERIO DI CONTINUITA'**

1. Il criterio di territorialità entra in vigore dal primo anno d'iscrizione al ciclo scolastico fatto salvo quindi il criterio di continuità per coloro che sono già frequentanti all'atto di approvazione del presente regolamento.

**ART. 22**  
**TUTELA DEI DATI PERSONALI.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

**ART. 23**  
**NORME ABROGATE.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 24**  
**TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Iscrizione	10 gg
2	Cambiamento di domicilio	5 gg
3	Riduzioni o esenzioni	30 gg

**ART. 25**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
  - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni incarica;
  - ai segretari delle commissioni consiliari;
  - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
  - all'organo di revisione;
- o L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

**ART. 26**  
**CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

**ART. 27**  
**RINVIO DINAMICO.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**ART. 28**  
**ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.